



Messaggio municipale

No. 81

Risoluzione municipale n. 941/2018

Collina d'Oro,

10.09.2018

Concernente l'adozione di un nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti – RC 41 01 - 2018

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per esame ed approvazione la proposta di un nuovo regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Riportiamo qui di seguito alcune considerazioni circa la necessità di procedere alla revisione del Regolamento sulla raccolta e l'eliminazione dei rifiuti attualmente in vigore. Nel nostro paese il Legislatore ha posto come condizione fondamentale per la protezione dell'ambiente il principio dello smaltimento ecologico dei rifiuti. Già nel 1997 è quindi stata introdotta nella Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) una norma che prevede l'obbligo del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani conformemente al principio della causalità, principio secondo il quale i costi di smaltimento devono essere posti, di principio, a carico di chi produce i rifiuti.

Sempre secondo la LPAmb è di competenza dei Cantoni pianificare la gestione dei rifiuti, con facoltà di delega ai Comuni. Nel nostro Cantone la Legge cantonale di applicazione alla LPAmb (LALPAmb) dispone che sono i Comuni ad essere tenuti ad organizzare il servizio di raccolta dei rifiuti (art. 17 LALPAmb).

In merito ai costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, va evidenziato che la Legge federale esclude un finanziamento tramite un'imposta, esigendo un finanziamento tramite una tassa causale (art. 32a LPAmb). Ciò non esclude tuttavia l'introduzione di un sistema di tassazione misto, ovvero la combinazione tra una tassa base e una tassa proporzionale alla quantità dei rifiuti prodotti, sistema che, oltre ad essere conforme al principio della causalità, rappresenta pure un incentivo a produrre meno rifiuti e riciclarne di più.

In data 21 maggio 2017, la popolazione ticinese ha votato a favore dell'introduzione di una tassa sul sacco unica a livello cantonale, accettando dunque la modifica della LALPAmb (artt. 16, 18 e 28), che prevede in sostanza:

- l'introduzione in tutti i Comuni del modello di copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che prevede una tassa base (che copre i costi di raccolta e i costi fissi), e una tassa sul quantitativo prelevata mediante la vendita dei sacchi (che copre i costi di smaltimento, art. 18 cpv. 2);
- l'autonomia comunale per la determinazione della tassa base (art. 16 cpv. 4 e cpv. 5, art. 18a cpv. 6), come pure per il prezzo del sacco, ma entro la forchetta indicata dal Consiglio di Stato (art. 18b cpv. 3);
- la possibilità per i Comuni di prevedere il diritto, per alcune categorie di utenti, di ricevere gratuitamente un adeguato numero di sacchi (art. 18b cpv. 4);
- l'introduzione dei principi della contabilità analitica (art. 18 cpv. 1) e della copertura dei costi (art. 28 cpv. 2).

Il Consiglio di Stato ha fissato al 1. luglio 2017 l'entrata in vigore delle norme cantonali in materia di finanziamento dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU), mentre il termine assegnato ai Comuni per adattare i propri regolamenti in materia è stato fissato al 30 giugno 2019.

Nel 2017, dopo il completamento della rete dei contenitori interrati, il nostro Comune ha dato avvio al nuovo concetto di raccolta dei rifiuti valido per l'intero territorio comunale, con la sola eccezione di alcune strade a fondo cieco nelle quali sono rimasti i container da 800 litri in quanto la dimensione del mezzo utilizzato per lo svuotamento dei contenitori interrati non permette le manovre di giro e pone limitazioni di carico e spazi esigui.

Come noto, con il sistema dei contenitori interrati, l'utente può depositare i propri rifiuti in qualsiasi giorno della settimana escluse le ore notturne, ad eccezione del vetro e dell'alu che, per ovvi motivi di quiete pubblica, soggiacciono a divieto di deposito nei giorni festivi.

La fase di adattamento è da considerarsi praticamente conclusa, ma con l'introduzione della tassa sul sacco bisognerà valutare se sarà necessario un potenziamento degli ecopunti presenti sul nostro territorio, in quanto aumenteranno verosimilmente i rifiuti riciclabili.

La nostra rete dei contenitori interrati è ben disposta sul territorio e le distanze limitate, di conseguenza il cittadino può depositare i propri rifiuti in modo agevole. Tuttavia si assiste non infrequentemente a rifiuti depositati al di fuori degli appositi contenitori, specialmente per quanto riguarda gli imballaggi di cartone che, con un minimo sforzo, potrebbero essere piegati e collocati nell'apposito contenitore. Contro l'indifferenza e la maleducazione altrui il Municipio non può molto ed è cosciente che l'introduzione della tassa sul sacco potrebbe portare ad un aumento di questi fenomeni, ragione per cui si riserva, a scopo di prevenzione, di dotare di un sistema di videosorveglianza i punti di raccolta che si riveleranno più problematici sotto questo aspetto. Rimane inteso che, come attualmente, si continuerà a sanzionare i contravventori.

Per quanto concerne i rifiuti ingombranti, i cittadini potranno continuare a far capo agli ecocentri di Pambio Noranco e Breganzona, rimanendo in vigore la convenzione a suo tempo sottoscritta con la Città di Lugano.

Sulla base di quanto indicato sopra, il Municipio esprime le seguenti riflessioni:

- considerata la modifica della LALPAmb con la conseguente introduzione del principio di causalità, si rende necessaria la revisione delle attuali disposizioni comunali. Il Municipio ha ritenuto di procedere ad una rivisitazione complessiva delle normative vigenti proponendo, con il presente messaggio, l'abrogazione dell'attuale Regolamento e l'introduzione di uno nuovo sulla base di quello "tipo" messo a disposizione dall'autorità cantonale, con alcuni adattamenti suggeriti dall'ACR o dettati da peculiarità riferite al nostro Comune come pure riferiti alle esigenze richieste dal procedimento di certificazione "Città dell'energia" nel quale il Comune è in dirittura d'arrivo;
- l'attuale tasso di copertura del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti è pari a circa il 61%. L'introduzione del nuovo Regolamento comunale imporrà, come dispone la LPAmb e le relative normative cantonali, il raggiungimento del 100% della copertura dei costi. A tale proposito, si richiama la circolare della Sezione degli enti locali del 9 aprile 2018 (vedi allegato) la quale anticipa che, nell'ambito del nuovo modello contabile armonizzato, verranno creati degli appositi fondi del capitale proprio, sui quali saranno girati i maggiori ricavi o le maggiori spese registrate annualmente nel "centro costo rifiuti". Ciò permetterà di non dover modificare ogni anno le tasse d'uso, ritenuto come a medio termine l'importo del fondo dovrà tendere verso lo zero;
- nel corso dei primi anni di applicazione del nuovo Regolamento si dovrà monitorare il comportamento della cittadinanza e apportare i necessari correttivi sull'ammontare delle tariffe per raggiungere il tasso legale di copertura del 100%. Il tutto, in particolare, a dipendenza del migliore e maggiore riciclaggio e della conseguente minore produzione di rifiuti da far smaltire dall'ACR.

Nel presente messaggio municipale, oltre precisazioni in merito alle peculiarità legate al nostro Comune, vengono ripresi i commenti inseriti nel documento-tipo allestito dal Cantone.

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 2. Principi della gestione dei rifiuti

In questo articolo sono ripresi i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015. La collaborazione tra i Comuni nello smaltimento dei rifiuti viene raccomandata in particolar modo per motivi di costi ed efficienza.

Art. 3. Competenze del Comune

Il cpv. 4 è stato formulato appositamente per permettere la sottoscrizione di convenzioni come quella già in essere con la TISIS.

Art. 6 Obblighi dei detentori di rifiuti

Anche se il compostaggio decentralizzato (privato) non è obbligatorio, la norma del cpv. 3 mira ad incentivare questa modalità di smaltimento. Per scarti vegetali si intendono legname proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, fogliame, paglia e erba.

Il cpv. 7 è volutamente formulato con lo scopo di combattere l'abuso nello smaltimento di grosse quantità di umido nei contenitori interrati da parte degli addetti alla ristorazione.

Art. 8 Eccezioni e modalità particolari di consegna

Nell'ordinanza d'applicazione si preciseranno le indicazioni generiche che possono dare adito a diverse interpretazioni. In particolare verranno specificati i casi eccezionali, i quantitativi soglia riferiti a "significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche", la definizione di "disagi di qualsiasi natura" nonché i casi eccezionali di cui al cpv. 3.

Nella decisione di dispensa di cui al cpv. 1 il Municipio potrà pure prevedere l'esonero, parziale o totale, della tassa base di cui all'art. 15.

Art. 9 Divieti

Lettera e): il divieto di consegna relativo alle neofite invasive è esteso anche al compostaggio decentralizzato (cfr. art. 6 cpv. 3), mentre gli scarti organici di cucina possono essere compostati privatamente, salvo eccezioni, quali avanzi di cucina cotti misti, carne, pesce, formaggio, salse, minestre, ossa e gusci di molluschi (l'elenco non è esaustivo ma comprende i principali rifiuti organici che possono presentare problematiche varie quali problemi di compostazione, il richiamo di animali indesiderati, ecc.).

Lettera f): inserito appositamente per evitare che gli addetti alla ristorazione smaltiscano tutti i loro resti di cucina utilizzando gli impianti del Comune.

Capitolo II – Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 10 Raccolta dei rifiuti urbani

Nel cpv. 1 sono elencati unicamente gli elementi essenziali. Nell'ordinanza municipale verranno precisati gli altri aspetti organizzativi del servizio di raccolta.

Cpv. 3: Introdotto appositamente nell'ottica dell'attuale convenzione sottoscritta con la Città di Lugano per il servizio di raccolta in via Sapéll (Gentilino) e via Cadepiano (Montagnola).

Cpv. 4: Per motivi legati alle caratteristiche della strada d'accesso, alle dimissioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo o vicino al percorso

dell'automezzo di raccolta o presso i punti/centri di raccolta secondo le modalità fissate dal Municipio.

Cpv. 5. Regola la possibilità di sottoscrivere convenzioni circa il finanziamento di punti di raccolta su suolo privato, la loro manutenzione, l'utilizzo e i relativi costi.

Art. 11 Utenti autorizzati

Oggetto di specifiche autorizzazioni possono essere ad esempio coloro che svolgono un lavoro per conto di una persona fisica o giuridica domiciliata o avente sede e che devono smaltire i rifiuti derivanti da determinate attività (es. giardinieri, imprese di trasloco, ecc.).

Art. 12 Imballaggi, contenitori e esposizione

Cpv. 1 e 2: per imballaggi si intende essenzialmente i sacchi della spazzatura. Per Collina d'Oro è proposta la tassa causale sul volume con sacchi ufficiali da 17, 35 e 60 litri.

L'ordinanza municipale ne disciplinerà i dettagli, da segnalare comunque che il sacco ufficiale sarà di colore giallo, con il nastrino di chiusura di colore rosso e le scritte, con logo del Comune, di colore blu e saranno acquistabili presso i rivenditori autorizzati indicati dal Municipio. Potrà essere prevista la possibilità di utilizzare una fascetta per contenitori da 800 litri e solamente con autorizzazione speciale. Per la raccolta dei rifiuti generati dalle manifestazioni pubbliche, il Municipio ha già provveduto all'acquisto di un ecopunto mobile, in uso la prima volta alla Giornata dell'ambiente di quest'anno, che sarà pure messo a disposizione delle società ricreative e sportive in occasione delle feste da loro organizzate. Queste società verranno adeguatamente informate dal Municipio sulle modalità per lo smaltimento dei rifiuti generati dalle loro manifestazioni.

Cpv. 3: il numero di appartamenti è definito sulla base delle potenzialità edificatorie comunali mentre il quantitativo è stato definito sulla base dell'esperienza.

Art. 13 Rifiuti esclusi dalla raccolta

L'elenco non è esaustivo e comprende le principali categorie nelle quali si sono riscontrate delle richieste. L'esclusione è riferita alla raccolta ordinaria da parte del Comune. Per determinate categorie va comunque data la possibilità di consegna presso gli ecocentri convenzionati.

Art. 14 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

Nell'ordinanza d'applicazione verranno stabiliti dei quantitativi soglia riferiti al termine "modeste quantità di rifiuti".

Art. 15 Sospensione del servizio

Nell'ordinanza d'applicazione verranno specificati gli eventi di forza maggiore per i quali potranno essere temporaneamente sospesi i servizi di raccolta dei rifiuti.

Capitolo III - Finanziamento

Art. 16 Principio

In merito al Cpv. 3, il grado di copertura dei costi deve essere in linea con l'art. 18 cpv 3 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente, che prevede il 100%. Sulla base dell'art. 28 cpv. 2 della medesima legge, fintanto che tali costi non saranno registrati in un centro costo appositamente dedicato, esso può transitoriamente scendere sino ad un minimo del 70%.

Oltre alla tassa base ed alla tassa sul quantitativo (tassa sul sacco) il Municipio non ha ritenuto di prevedere altre tasse causali come ad esempio quella per la raccolta degli scarti vegetali o degli ingombranti. Questo in quanto, oltre a poter far capo al giro per la raccolta degli scarti vegetali, il cittadino può depositare questi ultimi direttamente alla piazza di compostaggio di Viglio cui fanno anche capo i servizi esterni dei Comuni di Sorengo e Muzzano. Parimenti, per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, i nostri cittadini possono far capo ai centri convenzionati con la città di Lugano. In questa situazione, che vede più Comuni coinvolti, sussisterebbero quindi delle notevoli difficoltà organizzative e contabili per determinare i costi effettivi a carico del Comune di Collina d'Oro come pure per la gestione delle singole consegne (pesatura, fatturazione, ecc.). Problematiche non di facile soluzione che richiederebbero inoltre una sostanziale modifica della gestione della piazza di compostaggio di Viglio e degli ecocentri di Pambio Noranco e Breganzona, con un probabile aumento anche del personale presente, rispettivamente dei relativi costi.

Art. 17 Tassa base

Secondo le disposizioni cantonali, nuova disposizione, il Regolamento comunale dovrà indicare un importo minimo e un importo massimo quale tassa base.

La stessa è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione che possono in grandi linee essere così catalogati:

- costi amministrativi e del personale;
- costi d'investimento;
- costi di informazione e sensibilizzazione;
- costi della raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate.

Il Municipio ha un ampio margine di discrezione nella strutturazione della tassa base ma, come suggerito nelle osservazioni cantonali, ha cercato di privilegiare il sistema più chiaro e, una volta implementato, più semplice da gestire amministrativamente. In quest'ottica è stato previsto un numero preciso di categorie, così da limitare gli adeguamenti e i relativi oneri. Per le economie domestiche sono state previste tre categorie (persone sole in AVS, persone sole e due o più persone) mentre le residenze secondarie saranno tassate come le economie domestiche della categoria di due o più persone, indipendentemente dal numero o dalle dimensioni dei locali o dal numero dei posti letto.

Per le attività economiche è stato deciso di specificare più categorie, suddividendole in sostanza a seconda del loro numero di dipendenti o il numero di posti nei casi di esercizi pubblici con o senza alloggio.

Art. 18 Tassa sul quantitativo

Cpv. 1: Secondo le disposizioni cantonali la tassa sul quantitativo (tassa causale) dovrà essere compresa tra CHF 1.10 e CHF 1.30, sul sacco da 35 litri.

La stessa è determinata in funzione del volume dei rifiuti prodotti ed è destinata:

- a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura (esclusa la raccolta), costi che corrispondono a quanto l'Azienda cantonale dei rifiuti fattura al Comune per l'incenerimento dei sacchi dei rifiuti che vengono consegnati alla struttura;
- a coprire i costi di produzione e di distribuzione dei sacchi ufficiali dei rifiuti.

Cpv. 3: l'Ordinanza municipale fisserà annualmente l'ammontare della tassa sul quantitativo (tassa sul sacco).

Per la tassa sul quantitativo si è calcolato il costo per un sacco da 35 litri sulla base del quantitativo di rifiuti urbani (RSU) prodotti nel 2017 divisi per un peso medio del sacco valutato attorno ai 5 kg. A questo importo, in base a quanto previsto dall'articolo 18 cpv 1 del nuovo regolamento, viene aggiunto per ogni sacco l'importo di fr. 0.20 per la produzione e di fr. 0.10 per la distribuzione (collaborazione nella vendita da parte dei rivenditori autorizzati indicati dal Municipio).

Cpv. 4 e 5: Il Municipio ha previsto di fornire gratuitamente, dietro richiesta, un quantitativo annuo di rispettivamente 10 o 20 sacchi da 35 o di 20 o 40 sacchi da 17 litri, agli aventi diritto ivi indicati.

Art. 19 Esigibilità

Cpv. 3: L'interesse di mora, se non stabilito diversamente, è pari al 5% (art. 73 cpv. 1 CO).

Conclusioni

Il Municipio ritiene che il sistema di tassazione misto qui proposto appare una buona soluzione per conseguire gli obiettivi imposti dalle leggi federale e cantonale che, da un lato, devono tenere conto del tipo e della quantità dei rifiuti prodotti e, dall'altro, devono avere un effetto incentivante per la raccolta differenziata.

Il Municipio ritiene importante promuovere un'adeguata campagna di informazione che abbia lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul problema ambientale in generale e, in particolare, sull'importanza del riciclaggio, evidenziando ad esempio come anche dei semplici gesti quotidiani possono fare la differenza e incidere positivamente sulla qualità di vita. Quest'anno la Giornata dell'ambiente ha proprio come tema principale i rifiuti ed

è intenzione del Municipio combattere attivamente il fenomeno del "littering", promuovendo delle giornate di pulizia del territorio anche a livello scolastico.

Sempre a livello scolastico, considerato che il rispetto dell'ambiente è un principio inderogabile e che tocca anche e soprattutto le nuove generazioni, il Municipio ha pure dotato l'istituto scolastico di un apposito ecopunto dove i nostri allievi potranno depositare, separandoli, i rifiuti da loro prodotti.

Tutto quanto premesso, si invita il Consiglio Comunale a voler

risolvere:

1. È approvato il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, articolo per articolo e nel suo complesso.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2019, riservata la ratifica dell'Autorità cantonale competente.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento raccolta ed eliminazione rifiuti del 19 dicembre 2005, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.
4. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con l'espressione dei più cordiali saluti.

il Sindaco:  **Per il Municipio**  il Segretario: 

Allegato:

- Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti
- Circolare Sezione enti locali

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

INDICE

Capitolo I: Disposizioni generali

- Art. 1** Campo d'applicazione
- Art. 2** Principi della gestione dei rifiuti
- Art. 3** Competenze del Comune
- Art. 4** Definizioni
- Art. 5** Altri compiti del Comune
- Art. 6** Obblighi dei detentori dei rifiuti
- Art. 7** Scarti vegetali
- Art. 8** Eccezioni e modalità particolari di consegna
- Art. 9** Divieti

Capitolo II: Organizzazione del servizio di raccolta

- Art. 10** Raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 11** Utenti autorizzati
- Art. 12** Imballaggi, contenitori e esposizione
- Art. 13** Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 14** Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
- Art. 15** Sospensione del servizio

Capitolo III: Finanziamento

- Art. 16** Principio
- Art. 17** Tassa base
- Art. 18** Tassa sul quantitativo
- Art. 19** Esigibilità

Capitolo IV: Norme finali

- Art. 20** Attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 21** Rimedi giuridici
- Art. 22** Contravvenzioni
- Art. 23** Entrata in vigore e abrogazioni

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Collina d'Oro nonché il relativo finanziamento.

²Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

¹La gestione dei rifiuti deve prendere in considerazione ogni misura utile per il loro riutilizzo, la riduzione e il riciclaggio. In particolare occorre creare le condizioni quadro favorevoli per ridurre ed evitare la produzione dei rifiuti, per incrementare e ottimizzare la raccolta separata dei rifiuti che possono essere riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento.

²Il Municipio mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

³Il Municipio collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 Competenze del Comune

¹Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

²Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi, mantenendo un ruolo di controllo dello svolgimento delle attività, in conformità dei principi espressi.

⁴In casi particolari il Municipio è autorizzato a sottoscrivere degli accordi specifici relativi ai costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 4 Definizioni

¹Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;

- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per loro dimensione o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

²I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Altri compiti del Comune

¹Il Comune collabora con gli attori economici per promuovere gli obiettivi previsti all'Art. 2 anche nei settori commerciali, artigianali e industriali.

²Informa e coinvolge regolarmente l'utenza in merito alle strutture e ai servizi esistenti per la riduzione, il riutilizzo, la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.

³Autonomamente o in collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

⁴Provvede direttamente alla sistemazione e alla vuotatura regolare dei cestini per i rifiuti sul suolo pubblico. Nel limite del possibile incentiva anche in questo ambito la raccolta separata.

Art. 6 Obblighi dei detentori di rifiuti

¹I rifiuti solidi urbani devono essere depositati negli appositi contenitori, i rifiuti ingombranti devono essere consegnati presso gli eco-centri convenzionati, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

²Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate presso gli eco-punti/eco-centri designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

³I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati presso la piazza di compostaggio comunale o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

⁴I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁵I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

⁷Il Municipio, in casi eccezionali, può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando l'utente a provvedere autonomamente con determinate modalità e secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7 Scarti vegetali

¹Possono essere consegnate, tramite il servizio di raccolta o la piazza di compostaggio di Viglio, unicamente i seguenti tipi di scarti vegetali: legname proveniente dal taglio d'alberi e dal giardinaggio, fogliame e erba. È vietato consegnare scarti da cucina, siano essi vegetali o organici quali avanzi di cibo, o neofite invasive ai sensi dell'allegato 2 OEDA.

²Le attività legate alla ristorazione sono tenute a smaltire in proprio gli scarti da cucina, siano essi vegetali o organici quali avanzi di cibo.

³Il Municipio regola mediante Ordinanza il compostaggio, la raccolta e la consegna degli scarti vegetali e delle altre biomasse valorizzabili che vengono prodotte sul territorio cittadino dai privati, enti e aziende, commerci e servizi, nell'agricoltura, nella selvicoltura, nella viticoltura etc.

Art. 8 Eccezioni e modalità particolari di consegna

¹In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

²Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

³Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 9 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
 - b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
 - c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
 - d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
 - e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA
 - f) consegnare presso gli eco-punti tramite RSU i rifiuti organici di cucina derivanti da attività di ristorazione o in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche.
 - g) Immettere nei contenitori interrati sacchi da 110 litri.
-

Capitolo II Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 10 Raccolta dei rifiuti urbani

¹Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

²La raccolta è garantita tramite la vuotatura degli appositi contenitori distribuiti sul territorio comunale secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

³In casi particolari il Municipio può sottoscrivere specifiche convenzioni per assicurare il servizio di raccolta.

⁴In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti al deposito dei rifiuti solidi urbani secondo le disposizioni da esso stabilite.

⁵Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori interrati di uso pubblico e se ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione. Nel caso di contenitori interrati installati su suolo privato viene sottoscritto un accordo inerente il relativo finanziamento e la gestione.

In questi casi il Municipio è autorizzato a verificarne la corretta manutenzione e la periodica pulizia salvo sottoscrizione di un accordo specifico.

Art. 11 Utenti autorizzati

¹Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

²I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 12 Imballaggi, contenitori e esposizione

¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla specifica raccolta.

²Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

³Per stabili abitativi con più di 5 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali, alberghi con più di 10 camere e ristoranti che producono un volume di rifiuti maggiore di 700 litri alla settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.

⁴I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 13 Rifiuti esclusi dalla raccolta

¹Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.)
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon ed al mercurio e led;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 14 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

¹I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

²Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 15 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore o per eventi particolari. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III
Finanziamento

Art. 16 Principio

¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 17), tassa sul quantitativo (art. 18).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 17 Tassa base

¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d) di investimenti;
- e) gli altri costi per i quali non è determinante un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

A) Economie domestiche

A.1. Economie domestiche:

- a) persone sole AVS: minimo Fr. 40.-- / massimo Fr. 70.--
- b) persone sole: minimo Fr. 70.-- / massimo Fr. 120.--
- c) due o più persone: minimo Fr. 140.-- / massimo Fr. 180.--

A.2. Residenze secondarie utilizzate da non domiciliati:

- a) minimo Fr. 140.-- / massimo Fr. 180.--

La tassa prevista al punto A.2 è dovuta dal proprietario.

B) Attività economiche

B.1 Attività economiche accessorie presso economie domestiche, società di sede, depositi e locali in affitto, uffici commerciali e professionali fino a 5 dipendenti
minimo Fr. 100.-- / massimo Fr. 300.--

B.2 Uffici commerciali e professionali (6-10 dipendenti), piccoli negozi, parrucchieri, farmacie e studi medici fino a 10 dipendenti, garages, carrozzerie e artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, ecc.)
minimo Fr. 300.-- / massimo Fr. 1'000.—

B.3 Esercizi pubblici

- a) fino a 50 coperti totali (interni ed esterni)
minimo Fr. 800.-- / massimo Fr. 1'500.—
- b) da 51 / 100 coperti totali (interni ed esterni)
minimo Fr. 1'000 / massimo Fr. 2'000.--
- c) oltre 100 coperti totali (interni ed esterni)
minimo Fr. 1'500 / massimo Fr. 2'500.--

B.4 Esercizi pubblici con alloggio (alberghi/pensioni/B&B Bed & Breakfast/Residence/Osterie)

- a) fino a 50 letti
minimo Fr. 1'000.-- / massimo Fr. 2'000.—
- b) oltre 50 letti
minimo Fr. 1'500.-- / massimo Fr. 2'500.--

B.5 Industrie, fabbriche, banche, grandi magazzini, distributori di benzina, istituti, Uffici commerciali e professionali, piccoli negozi, parrucchieri, farmacie e studi medici oltre i 10 dipendenti.
minimo Fr. 1'700.-- / massimo Fr. 3'000.--

⁴La tassa base annua è fissata per anno civile, periodi di ferie inclusi. In caso di trasferimento di domicilio, vendita o acquisto della proprietà, cessazione o inizio attività nel corso dell'anno la tassa base annua viene prelevata *pro rata temporis*, proporzionalmente ai mesi di domicilio/attività/ecc. Le interruzioni temporanee dell'attività e dell'esposizione dei rifiuti possono essere prese in considerazione unicamente quando superano i 4 mesi.

Art. 18 Tassa sul quantitativo (tassa sul sacco)

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

⁴Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o alle persone che a seguito di certificata infermità generano un quantitativo superiore alla media di una persona sola, il Municipio, dietro richiesta, mette a disposizione gratuitamente 20 sacchi da 35 litri o 40 sacchi da 17 litri all'anno.

⁵Alle persone beneficiarie della complementare comunale il Municipio, dietro richiesta, mette a disposizione gratuitamente 20 sacchi da 35 litri o 40 sacchi da 17 litri all'anno, mentre alle economie domestiche composte da 2 persone entrambe al beneficio dell'AVS il Municipio, dietro richiesta, mette a disposizione gratuitamente 10 sacchi da 35 litri o 20 sacchi da 17 litri all'anno.

Art. 19 Esigibilità

¹La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata o rimborsata pro rata temporis.

²In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

³Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Capitolo IV Norme finali

Art. 20 Attuazione e misure d'esecuzione

¹Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni specifiche, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC e art. 33 del Regolamento comunale ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso vigila affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno (art. 5 ROTR). Sono inoltre applicabili gli art. 66 e 67 LALIA.

³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

⁶Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet ed ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente regolamento.

Art. 21 Rimedi giuridici

¹Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

²Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 22 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2019, riservata l'approvazione dell'Autorità comunale competente.

Art. 24 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, viene abrogato il Regolamento raccolta ed eliminazione rifiuti del 19 dicembre 2005, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Approvato dal Consiglio comunale il

Approvato dalla Sezione degli enti locali il

Disposizioni normative di riferimento

a livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UF AFP.

a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
 - Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
 - Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
 - Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
 - Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
 - Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
 - Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP)
 - Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
 - Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 1 luglio 1998;
 - Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
 - Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
-

- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
 - Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
 - Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
 - Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.
-

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14

091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

N. Cavadini Wiesendanger

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.11

Ai
Municipi del Cantone Ticino

Tramite Portale AC

Bellinzona

21 giugno 2018



Ns. riferimento
NCW/sf

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20180621-4

Adeguamento dei Regolamenti comunali concernenti la gestione dei rifiuti in seguito alla modifica della LALPAmb entrata in vigore il 1. luglio 2017 (“tassa sul sacco cantonale” - BU n. 31/2017 del 20 giugno 2017, pag. 159)

Signore e signori Sindaci e Municipali,

in merito al tema in oggetto, in collaborazione con l'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), vi ricordiamo quanto segue.

L'articolo 28 LALPAmb prescrive che i Comuni provvedano ad adattare i Regolamenti comunali alla legge stessa entro il termine fissato dal Consiglio di Stato, **vale a dire il 30 giugno 2019** (vedi BU n. 31/2017 del 20 giugno 2017, pag. 161).

A tale proposito si richiamano:

- l'e-mail del 18 agosto 2017 inviata a tutti i Comuni dal Dipartimento del territorio contenente la *Guida per l'allestimento del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti* (con il modello di Regolamento integrato);
- la Circolare SEL n. 20180409-2 del 9 aprile 2018 riguardante gli aspetti contabili legati alla citata modifica della LALPAmb (pubblicata sul Portale AC).

I Comuni sono quindi sollecitati a:

- **mettere tempestivamente in atto la procedura di adeguamento dei Regolamenti concernenti la gestione dei rifiuti**; ciò visti i tempi tecnici necessari per la medesima, comprensiva anche della ratifica cantonale (tramite la Sezione degli enti locali, su preavviso dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati);
- prendere come base per l'adeguamento gli articoli del modello di Regolamento trasmesso ai Comuni dal Dipartimento del territorio con e-mail del 18 agosto 2017.

Attiriamo inoltre la vostra attenzione sul fatto che nei Regolamenti **deve figurare il principio** del finanziamento del servizio comunale di nettezza urbana attraverso il prelievo di tasse causali suddivise in tassa base, tassa sul quantitativo e, se così deciso dal Legislativo comunale, altre tasse causali (per es. per scarti vegetali e/o ingombranti).

Per quanto attiene alla tassa sul quantitativo - dal momento che i Comuni devono tener conto degli importi minimo e massimo della tassa sul quantitativo determinati dal Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno e pubblicati sul Foglio ufficiale (art. 18b LALPAmb) - nei Regolamenti andrà in ogni caso inserita la seguente formulazione:

Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

Informiamo infine i Comuni membri di Consorzi, cui è stata attribuita la competenza ad incassare direttamente la tassa sul sacco, che a quest'ultimi sarà inviata separatamente un'analogo circolare. In questi Comuni andrà tuttavia, se del caso, adeguata la parte di Regolamento che tratta delle altre tasse.

L'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati resta in particolare a disposizione per ulteriori informazioni (091 814 29 71 / dt-spaas@ti.ch).

Ringraziandovi per l'attenzione, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

M. Della Santa

PER LA SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA DELL'ACQUA E DEL SUOLO

Il Capo Sezione:

G. Bernasconi

Copia per conoscenza a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Direzione del Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch).